

**Legge federale
sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera**
(Legge sulla cittadinanza, LCit)
(Procedura cantonale / Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 27 ottobre 2005¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge del 29 settembre 1952³ sulla cittadinanza è modificata come segue:

Art. 15a

Procedura
cantonale

¹ La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale.

² Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta al voto popolare.

Art. 15b

Obbligo di
motivazione

¹ Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.

² Una domanda di naturalizzazione può essere respinta dal Popolo solo se è stata oggetto di una proposta di rifiuto motivata.

Art. 15c

Protezione della
sfera privata

¹ I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.

² Possono prevedere che i seguenti dati personali possano essere resi pubblici;

- a. cittadinanza;
- b. durata di residenza;

¹ FF 2005 6177

² FF 2005 ...

³ RS 141.0

- c. informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare sull'integrazione nella società svizzera.

³ Nella scelta dei dati da rendere pubblici, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.

Art. 50a

Ricorso dinanzi
a un tribunale
cantonale

I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto di naturalizzazione ordinaria.

Art. 51, rubrica

Ricorsi a livello
federale

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.